



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto della Spezia

ORDINANZA N. 80/2020

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto della Spezia,

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 giugno 2005 n. 134 *“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 303/2014 in data 7 aprile 2014 *“Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”*;
- VISTA** la Circolare titolo *“Sicurezza della Navigazione”* Serie Merci pericolose n°16 in data 18 agosto 2005 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, Reparto 6° - Ufficio 2°;
- VISTA** la Circolare titolo: *“Sicurezza della Navigazione”* Serie Merci pericolose n°29 in data 12 maggio 2014 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, Reparto 6° - Ufficio 2°;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272 *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998 n.485”*;
- VISTA** La Legge 4 aprile 1977, n. 135 recante *“Disciplina della professione di raccomandatario marittimo”*
- VISTO** il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”*;
- VISTO** Il *“Piano provinciale di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili”* approvato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Spezia con decreto protocollo 47995 in data 4 dicembre 2014;

- VISTA** la propria Ordinanza n. 188/2011 in data 4 agosto 2011 – come emendata – inerente le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo (*transshipment*) e transito di merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico nei porti e nelle rade del circondario marittimo della Spezia;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 11/2014 in data 20 gennaio 2014 recante disciplina del sistema informatico PMIS2 che modifica, tra l'altro, la sopracitata Ordinanza n. 188/2011;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere all'adozione di specifiche disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento marino e della salvaguardia della vita umana in mare in occasione di ormeggio alle banchine commerciali del porto della Spezia di navi trasportanti merci pericolose della Classe 7, come definita dal Codice IMDG;
- VISTI** gli atti istruttori del gruppo di lavoro specificamente costituito per la redazione della presente ordinanza, con particolare riferimento ai verbali di riunione tenutesi in questa Capitaneria di porto in data 11 dicembre 2019 ed in data 27 gennaio 2020;
- CONSIDERATO** che con foglio protocollo n. 2691 in data 7 febbraio 2020 la Capitaneria di porto della Spezia ha richiesto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale di voler indire un'apposita riunione del Comitato Igiene e Sicurezza di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 per chiedere un parere di concordanza sulla bozza della presente ordinanza;
- VISTE** le risultanze della riunione del Comitato Igiene e Sicurezza tenutasi in data 4 marzo 2020, trasmesse da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con foglio assunto a protocollo n. 6037 in data 24 marzo 2020;
- RITENUTO** opportuno valorizzare le osservazioni e le proposte migliorative formulate dal Comitato Igiene e Sicurezza;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 65, 81, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, parte marittima;

RENDE NOTO

A decorrere dal 1 giugno 2020 è in vigore ed è esecutiva la presente ordinanza che regola e disciplina, per le banchine del porto commerciale della Spezia, le modalità di rilascio delle autorizzazioni **per il solo transito** delle merci pericolose della Classe 7 (materie radioattive) in contenitori che siano ammesse al trasporto dal Codice IMDG, come emendato.

Le norme contenute nella presente Ordinanza sono integrative delle disposizioni contenute nel DPR 134/2005 e nel Decreto Dirigenziale n. 303/2014 e della normativa vigente, in materia di transito di merci pericolose in contenitori.

E pertanto,

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1.1 Le definizioni, ai fini della presente Ordinanza, sono quelle contenute nel DPR 134/2005, nel Decreto Dirigenziale n.303/2014 e nel D. Lgs. 230/1995.

1.2 Le norme della presente ordinanza si applicano esclusivamente al transito delle merci pericolose della Classe 7 (materie radioattive) in contenitori, imbarcate su navi che si trovino ormeggiate alle banchine commerciali del porto della Spezia, che siano ammesse al trasporto dal Codice IMDG, come emendato.

Articolo 2

(Comunicazioni preventive per il transito di merci pericolose della Classe 7)

2.1 Le comunicazioni preventive relative all'arrivo in porto di navi aventi in transito merci pericolose della Classe 7 del Codice IMDG, con una radioattività superiore a 0,002 microcurie per grammo (70 kBq/Kg), devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1 dell'Ordinanza 188/2011, come emendato dall'Ordinanza 11/2014, entrambe richiamate in premessa, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto al previsto arrivo in porto, o prima della partenza dal precedente porto di imbarco della merce se la durata del viaggio è inferiore ai 15 (quindici) giorni.

2.2 L'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave, avente in transito merci pericolose della Classe 7, che intenda scalare il porto della Spezia dovrà trasmettere alle competenti Autorità - con le tempistiche di cui al precedente comma 2.1 - le informazioni preventive contenute nel documento in Allegato 1 alla presente Ordinanza.

2.3 La nave avente in transito merci pericolose della Classe 7 potrà ormeggiare alle banchine del porto commerciale della Spezia solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Capitaneria di porto della Spezia tramite il sistema PMIS 2.

Articolo 3

(Disposizioni per il transito di merci pericolose della Classe 7)

3.1 Il Comandante di una nave che ormeggia alle banchine commerciali del porto della Spezia avente a bordo ed in transito sostanze radioattive, riconducibili alla Classe 7, oltre ad ottemperare alle previsioni del D.P.R. 134/2005 ed a quanto previsto nell'articolo 4.2 dell'Ordinanza 188/2011, deve:

- a) mantenere appennellato fuori bordo, a prua ed a poppa, un idoneo cavo d'acciaio da rimorchio di lunghezza sufficiente, terminante con gassa a livello del galleggiamento, assicurato alle bitte della nave;
- b) ormeggiare con cavi di fibra sintetica o vegetale;
- c) ormeggiare in modo da poter effettuare con facilità la manovra di uscita evitando comunque di dare fondo alle ancore.

Articolo 4

(Inizio delle operazioni commerciali)

4.1 Le operazioni commerciali potranno iniziare solamente dopo che un esperto qualificato, di II° o III° grado regolarmente iscritto nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione, abbia verificato che a bordo della nave le radiazioni ionizzanti rientrano nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione; in attesa del completamento dei richiesti accertamenti, il Comandante della nave dovrà impedire l'accesso a bordo di qualsiasi persona.

4.2 Le previsioni di cui al precedente punto 4.1 non trovano applicazione per i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e delle Autorità sanitarie dello Stato che, nell'adempimento delle proprie attribuzioni istituzionali, debbano inderogabilmente recarsi a bordo per la gestione di eventuali situazioni emergenziali.

4.3 Durante la sosta in porto, non potranno essere movimentati i contenitori posizionati nella baia da 40" in cui si trovano le unità di trasporto del carico contenenti merce della Classe 7; non potranno altresì essere movimentati i contenitori posizionati nelle baie da 40" a proravia e poppavia delle unità di trasporto del carico contenenti merce pericolosa della Classe 7.

4.3.1 A cura del Comando di bordo, l'area di cui al precedente punto 4.3 dovrà essere delimitata con nastro segnaletico di sicurezza giallo/nero; analoga delimitazione con il predetto nastro dovrà essere assicurata nel passaggio in passerella o corridoio a dritta o sinistra qualora i contenitori trasportanti merce pericolosa della Classe 7 non siano posizionati nella posizione mediana della baia ma stivati – rispettivamente – a dritta o sinistra rispetto al centro baia.

4.4 Nel caso in cui l'esperto qualificato sopracitato accerti radiazioni ionizzanti superiori alla norma e/o situazioni anomale – che dovranno da questi essere prontamente segnalate alla Sala Operativa/Servizio VTS della Capitaneria di porto della Spezia – ferme restando le incombenze di cui all'articolo 28 del DPR 134/2005¹, il Comandante della nave deve:

¹ Art. 28 comma 3. "In caso di incidente da cui derivi un danneggiamento grave, apparente o probabile, con o senza perdita del contenuto, di colli contenenti materiali radioattivi, il comandante deve avvertire tempestivamente l'autorità marittima del porto nazionale di primo approdo che provvede ad informare immediatamente l'Amministrazione, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il locale Ufficio territoriale del Governo ed il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Nel caso la nave sia diretta all'estero occorre, analogamente, informare l'autorità marittima del porto di primo approdo. Gli interventi che si dovessero rendere necessari a seguito dell'incidente dovranno seguire le indicazioni delle schede di emergenza (EmS) del codice IMDG".

- a) informare immediatamente la Sala Operativa/Servizio VTS della Capitaneria di porto della Spezia tramite VHF Canale 74, telefono 0187/2581222 o componendo il numero unico di pubblica utilità 112;
- b) vietare l'accesso a bordo a tutte le persone non appartenenti all'equipaggio, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4.2;
- c) delimitare la zona secondo le indicazioni dell'esperto qualificato;
- d) stante l'impossibilità di gestire operazioni di bonifica e decontaminazione nel porto della Spezia - su disposizione della Capitaneria di porto sentite le Autorità di cui all'articolo 28 del DPR 134/2005 - lasciare immediatamente l'ormeggio e dirigere verso porti con infrastrutture idonee a fronteggiare le necessarie operazioni di messa in sicurezza dei contenitori aventi radiazioni ionizzanti superiori alla norma;
- e) i piloti del porto, tenuti a salire a bordo per la prevista assistenza a favore del Comandante della nave durante le operazioni di disormeggio ed uscita dal porto, dovranno indossare, se necessario, gli opportuni dispositivi di protezione individuale di cui alle procedure di sicurezza in uso alla Corporazione Piloti della Spezia ed in coerenza con le eventuali indicazioni fornite dall'esperto qualificato.

4.5 In caso di incidente da cui derivi un danneggiamento grave, apparente o probabile, con o senza perdita del contenuto, di colli contenenti materiali radioattivi, si applicheranno le misure di sicurezza previste dall'articolo 28 del DPR 134/2005.

Articolo 5 (Norme finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, i cui trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ai sensi dell'articolo 1174 del vigente Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, e saranno comunque responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto della Spezia ed inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/laspezia alla sezione "Ordinanze".

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2020.

La Spezia, 26 maggio 2020

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.V.(CP) Giovanni STELLA

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Il sottoscritto _____ con sede in _____
Via _____ tel. _____ e-mail _____
armatore/comandante/raccomandataro marittimo della Nave _____
bandiera _____ n. IMO _____ T.S.L. _____

COMUNICA

Che la nave è partita dal porto di _____ il _____ ed è prevista arrivare nel porto della Spezia il _____ con ETA _____ ed ormeggiare presso il Terminal _____; la nave è prevista partire il giorno _____ (ETD) _____.

DICHIARA

- a) Che la merce pericolosa della Classe 7 presente a bordo della nave è stata imbarcata e trasportata nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice IMDG, come emendato;
- b) Che i contenitori non hanno subito urti o danni durante le operazioni di imbarco, durante la navigazione e nei porti scalati dalla nave, tali da pregiudicarne la loro integrità e quella dei colli contenuti all'interno di essi;
- c) Che qualora successivamente alla presente comunicazione si verificassero eventi che possano compromettere la sicurezza e l'integrità dei contenitori trasportanti merce pericolosa della Classe 7, verranno prontamente informate le Autorità del porto della Spezia.

ALLEGA

- 1) piano di carico delle merci pericolose a bordo;
- 2) documenti di trasporto (*multimodal dangerous good form*) del materiale radioattivo;
- 3) percorso previsto e piano di viaggio della nave;
- 4) attività e/o quantità in massa del materiale radioattivo.

(nome, cognome, firma)

Luogo, data _____

ELENCO DESTINATARI

PREFETTURA DELLA SPEZIA	protocollo.prefsp@pec.interno.it
CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA	cplaspezia@pec.mit.gov.it
QUESTURA DELLA SPEZIA	gab.quest.sp@pecps.poliziadistato.it
COMANDO PROVINCIALE VVF	com.laspezia@cert.vigilfuoco.it
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MLO	protocollo@pec.porto.laspezia.it
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	dogane.laspezia@pce.agenziadogane.it
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	arpal@pec.arpal.gov.it
MINISTERO DELLA SALUTE USMAF/SASN	usma.laspezia@sanita.it
AZIENDA SANITARIA LOCALE	protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLSS)	rlss.porto.laspezia@gmail.com